



## Istruzioni concernenti l'insegnamento e la prestazione lavorativa computabile degli insegnanti di formazioni transitorie (istruzioni sulle formazioni transitorie)

Emanate dall'Ufficio della formazione professionale il 12 maggio 2020

### I Insegnamento

#### Art. 1 Piano di studio

<sup>1</sup> Il Piano di studio 21 Grigioni (PS21 GR) è lo strumento di pianificazione per insegnanti, scuole e autorità competenti per la formazione.

<sup>2</sup> L'insegnamento nelle formazioni transitorie (FT) si orienta al PS21 GR; si deve tenere conto dei corrispondenti obiettivi all'interno degli ambiti di competenza.

#### Art. 2 Materie obbligatorie delle formazioni transitorie scolastiche (FTS)

<sup>1</sup> Sulla base del PS21 GR le seguenti materie obbligatorie vengono insegnate nella misura corrispondente:

Settori disciplinari	Materie	Numero di lezioni
Lingue	Tedesco	6
	Inglese	3
Matematica		6
Società	Storia, educazione alla cittadinanza	2
Educazione fisica e sport		2
	Media/informatica	2
	Orientamento professionale	2
Individualizzazione		5
Coaching di classe / ora di classe (facoltativi)		max. 2
<b>Totale lezioni obbligatorie</b>		<b>28 o 30</b>

#### Art. 3 Materie opzionali obbligatorie delle formazioni transitorie scolastiche (FTS)

<sup>1</sup> Sulla base del PS21 GR nonché tenendo conto dei campi professionali nella formazione professionale di base, le FTS possono specializzarsi attraverso la scelta di settori disciplinari, come ad esempio:

Settori disciplinari	Materie	Numero di lezioni
Lingue	Italiano (approfondimento 1 <sup>a</sup> lingua straniera)	2
	Inglese (approfondimento 2 <sup>a</sup> lingua straniera)	2
Informatica	Dattilografia	2
	Informatica	2
Sanità e socialità	Natura, essere umano, sanità	2
	Cucina	2
Materie artistiche	Arti figurative	2
	Arti tessili e tecniche	2
	Canto	2
MINT (matematica, informatica, scienze naturali e tecnica)	Natura e tecnica (con fisica, chimica, biologia)	3
	Matematica (approfondimento)	2
	Informatica	2

<sup>2</sup> Per ogni classe FTS sono possibili al massimo due settori disciplinari, i quali insieme alle materie obbligatorie raggiungono almeno le 40 lezioni settimanali. Due lezioni settimanali ciascuno per italiano e/o romancio possono essere offerte al di fuori dei settori disciplinari.

<sup>3</sup> Le FTS sottopongono per approvazione all'Ufficio della formazione professionale la proposta di specializzazione comprendente le corrispondenti griglie orarie.

#### **Art. 4 Materie d'insegnamento delle formazioni transitorie combinate (FTC)**

<sup>1</sup> Per la griglia oraria possono essere scelte soltanto materie previste dall'elenco delle materie di cui all'art. 2 Materie obbligatorie. Fanno eccezione le FTC con settimane a tema, le quali durante queste settimane possono proporre anche materie di cui all'art. 3. La dotazione di lezioni delle materie obbligatorie tedesco, matematica e sport conformemente all'art. 2 deve essere ripresa durante le settimane a tema.

<sup>2</sup> Per ciascun giorno di scuola della settimana devono essere impartite almeno due lezioni di tedesco e due di matematica.

<sup>3</sup> La materia educazione fisica e sport comprende:

- a) una lezione settimanale in caso di meno di 520 lezioni all'anno;
- b) due lezioni settimanali in caso di 520 e più lezioni all'anno.

<sup>4</sup> Per ciascuna settimana d'insegnamento può essere svolta al massimo una lezione di coaching di classe / ora di classe.

<sup>5</sup> Le FTC sottopongono per approvazione all'Ufficio della formazione professionale le griglie orarie.

#### **Art. 5 Materie d'insegnamento delle formazioni transitorie d'integrazione (FTI)**

<sup>1</sup> Nelle FTI che pongono quale priorità la lingua e la cultura, per ciascuna settimana d'insegnamento devono essere impartite almeno dieci lezioni di tedesco e sei lezioni di matematica.

<sup>2</sup> Tutte le altre FTI si conformano agli articoli da due a quattro.

<sup>3</sup> La materia educazione fisica e sport comprende:

- a) una lezione settimanale in caso di meno di 520 ore di lezione all'anno;
- b) due lezioni settimanali in caso di 520 e più lezioni all'anno.

<sup>4</sup> Le FTI sottopongono per approvazione all'Ufficio della formazione professionale le griglie orarie.

#### **Art. 6 Settimane speciali**

<sup>1</sup> Delle 40 settimane di scuola conformemente all'art. 6 cpv. 1 lett. a) dell'ordinanza sulle formazioni transitorie (CSC 430.200)

- a) al massimo quattro settimane di scuola possono essere svolte quali settimane di progetto (20 giorni di scuola, inclusi i giorni iniziali e finali), di cui al massimo due possono essere impiegate per soggiorni linguistici;
- b) una settimana (5 giorni di scuola) deve essere dedicata alla scelta professionale, per le FTI ciò può avvenire anche a giornate;
- c) una settimana (5 giorni di scuola) può essere dedicata a uno stage d'orientamento (per tutti gli allievi contemporaneamente). Gli allievi vengono seguiti da insegnanti.

<sup>2</sup> Nel caso di soggiorni linguistici, ai fini del sovvenzionamento vengono considerati gli accompagnatori seguenti (insegnanti e altri):

- a) fino a 30 allievi due accompagnatori;
- b) da 31 a 50 allievi tre accompagnatori;
- c) da 51 a 70 allievi quattro accompagnatori;
- d) un accompagnatore supplementare ogni ulteriori 20 allievi.

<sup>3</sup> Per le settimane speciali conformemente ai capoversi 1 e 2 vengono indennizzate al massimo le lezioni previste dalla griglia oraria ordinaria.

<sup>4</sup> Ogni anno, insieme al preventivo (entro fine agosto) le scuole presentano all'Ufficio della formazione professionale il piano annuale (settimane di vacanza e settimane speciali).

## **II Prestazione lavorativa computabile degli insegnanti**

### **Art. 7 Volume di lavoro obbligatorio annuale e durata delle lezioni**

<sup>1</sup> Il volume di lavoro obbligatorio annuale computabile per un insegnante di FT ammonta a 1080 lezioni per un impiego a tempo pieno pari al 100 per cento.

<sup>2</sup> Una lezione dura 45 minuti.

### **Art. 8 Calcolo del volume di impiego**

<sup>1</sup> Per il calcolo del volume di impiego vengono computate le ore di insegnamento indicate nella griglia oraria che vengono integralmente impartite dagli insegnanti in questione durante le settimane di scuola, nonché le lezioni di sgravio.

<sup>2</sup> Le ore di insegnamento comprendono i compiti principali degli insegnanti. Tra questi rientrano:

- a) preparazione delle lezioni;
- b) svolgimento delle lezioni;
- c) analisi delle lezioni;
- d) collaborazione interdisciplinare;
- e) partecipazione alla strutturazione, all'organizzazione e allo sviluppo della scuola;
- f) lavoro con i genitori e all'interno del team;
- g) perfezionamento professionale individuale e interno alla sede;
- h) partecipazione a manifestazioni scolastiche.

<sup>3</sup> I compiti supplementari che comportano un onere supplementare considerevole sono considerati quali lezioni di sgravio.

### **Art. 9 Lezioni di sgravio**

<sup>1</sup> Le lezioni di sgravio vengono computate come segue per le attività indicate di seguito:

- a) direzione di una sezione/un settore all'interno di un'istituzione comprendente diversi tipi di scuola: al massimo 360 lezioni annuali (9 lezioni settimanali);
- b) insegnante di classe regolare: al massimo 40 lezioni annuali (1 lezione settimanale);
- c) coaching di scelta professionale/accompagnamento negli stage: al massimo 120 lezioni annuali per classe regolare (3 lezioni settimanali)

<sup>2</sup> Per l'assistenza sul mezzogiorno agli allievi all'interno della struttura diurna messa a disposizione dalle scuole (istituzioni) con centri abitativi viene computata quale lezione di sgravio mezza lezione per giorno e classe regolare.

<sup>3</sup> All'occorrenza, ulteriori lezioni di sgravio vengono prese in esame e stabilite dall'Ufficio nel quadro delle trattative per il contratto annuale.

## **III Altro**

### **Art. 10 Tedesco quale criterio di ammissione FTI**

<sup>1</sup> Oltre ai consueti criteri di ammissione a una FT, gli allievi che vengono assegnati tramite il Servizio specializzato per l'integrazione dell'Ufficio della migrazione dei Grigioni devono disporre almeno di un certificato A2 conformemente al quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER).

### **Art. 11 Frequenza di una seconda formazione transitoria**

<sup>1</sup> In particolare gli allievi della FTI hanno la possibilità, a determinate condizioni, di frequentare una seconda FTI. Le relative condizioni sono disciplinate in una decisione d'ufficio.

**Art. 12 Disposizioni transitorie**

<sup>1</sup> Gli articoli da 6 a 11 entrano in vigore il 1° gennaio 2021.

**Art. 13 Entrata in vigore**

<sup>1</sup> Le presenti istruzioni entrano in vigore il 1° agosto 2021.

Coira, 12 maggio 2020

Ufficio della formazione professionale

Curdin Tuor  
Capoufficio